



N. 37/2023



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Sezione I Civile**

Il Tribunale in composizione collegiale composto da

Dott.ssa Silvia Bianchi

Presidente relatore

Dott.ssa Tania Vettore

Giudice

Dott.ssa Sara Pitinari

Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso depositato da  con l'ausilio dell'OCC dott. Marino Cinganotto, per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in San Donà di Piave (VE);

rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;

ritenuto che possano ritenersi soddisfatti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 cci, in quanto la sig.ra  versa in stato di sovraindebitamento e l'istante non è soggetta alle procedure concorsuali maggiori;

letta la relazione redatta dall'OCC, in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;



rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che la stessa percepisce un reddito annuo netto quale agente immobiliare pari a circa € 14.000,00 (cfr. relazione dell'OCC, pagina 8);

osservato che, rispetto alle spese elencate nella relazione particolareggiata dell'OCC (pagina 10), appaiono eccessive e non documentate le spese per 'generi alimentari', 'vestiario' e 'spese mediche' relative al nucleo familiare, composto dall'istante, dal coniuge (lavoratore dipendente che partecipa al 50% alle spese familiari) e da due figlie maggiorenni non autosufficienti;

rilevato, in particolare, che non vengono in alcun modo giustificate spese mediche annue per € 3.650,00, spese annue per vestiario per € 1.900,00 ed € 6.340,00 per generi alimentari;

ritenuto che, stanti le carenze sopra evidenziate, appaia corretto determinare in € 10.000,00 annui la somma da escludere, ad oggi, dal perimetro dell'attivo concorsuale, mentre la sig.ra  sarà tenuta a versare la differenza del suo reddito netto (per il 2021, circa € 4.000,00 su un reddito netto di circa € 14.000,00) alla presente procedura;

rilevato che, qualora voglia accedersi alla tesi secondo cui il bene immobile (abitazione), costituito in fondo patrimoniale con atto dell'11.1.2001, debba rimanere estraneo alla presente procedura di liquidazione controllata, i creditori della sig.ra  potranno comunque aggredire detto bene in sede di esecuzione individuale, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 170 c.c.;

rilevato, ancora, che ogni valutazione sulla apprensione o meno della quota societaria di  s.r.l. in liquidazione dovrà essere svolta dal liquidatore previa interlocuzione con il GD;



osservato che parimenti ogni valutazione in ordine alla apprensione dei saldi dei conti correnti e in ordine alla prosecuzione di un contenzioso per il recupero di un credito di € 6.000,00 verrà svolta in corso di procedura;

ritenuto che sia opportuno autorizzare l'istante a continuare ad utilizzare l'ufficio, sito in

, sino alla

sua vendita nell'ambito della presente procedura, di modo da consentire alla debitrice di continuare a svolgere la propria attività lavorativa senza aggravio di spese;

visto l'art. 270 cci;

**P.Q.M.**

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di

nata a

nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;

nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 cci, il dott. Marino Cinganotto;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.201 cci;

autorizza  a utilizzare l'immobile sito in San Donà di Piave (VE) via

sino alla sua vendita in sede concorsuale;



dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso i registri immobiliari;

dichiara la esclusione del reddito di  dalla procedura di liquidazione controllata sino alla concorrenza di € 10.000,00 annui.

Si comunichi anche al dott. Cinganotto.

Venezia, 23.2.2023

Il Presidente relatore

